

“CONSORZIO PATTICHIARI”

* * *

STATUTO

* * *

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo 1

- 1.1. E' istituito - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2602 e segg. cod. civ. e degli artt. 2612 e segg. cod. civ. - tra i soggetti di cui all'elenco allegato alla lettera “A” del presente Statuto il Consorzio con attività esterna denominato “**Consorzio PattiChiari**” (il “Consorzio”).

SEDE E DURATA

Articolo 2

- 2.1. Il Consorzio ha sede in Roma, Piazza del Gesù, 49, presso i locali dell'Associazione Bancaria Italiana e può costituire centri di lavoro e sedi secondarie in Italia e all'estero.

Articolo 3

- 3.1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata con deliberazione dei Consorziati, assunta con le modalità di legge.

OGGETTO

Articolo 4

- 4.1. Il Consorzio ha per oggetto, nel quadro di un programma di autoregolamentazione del settore bancario e finanziario italiano e di confronto con i portatori di interessi della società civile, la gestione di un insieme di regole di chiarezza, semplicità,

comparabilità e mobilità (“Impegni per la Qualità” di cui al documento allegato sotto la lettera “**B**” del presente Statuto), diretto a favorire la realizzazione di un mercato retail efficiente e competitivo, e la promozione di iniziative volte a sviluppare un positivo e moderno sistema di relazioni tra l’industria bancaria e le varie componenti della società, nelle quali la prima si pone come motore dei processi di sviluppo economico e sociale, anche attraverso piani di informazione ed educazione finanziaria della collettività, con speciale attenzione alle esigenze informative dei consumatori.

4.2. A tal fine, il Consorzio provvederà, in particolare:

- a) alla gestione, in qualità di licenziatario, del Marchio “PattiChiari” (di seguito il “Marchio”), ad esso concesso in uso dal titolare Associazione Bancaria Italiana, con facoltà di sub-licenza ai Consorziati, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto;
- b) alla verifica e al monitoraggio dell’osservanza degli “Impegni per la Qualità”, cui i Consorziati aderiscono quale presupposto della loro partecipazione al Consorzio;
- c) all’organizzazione, alla gestione e al controllo di uno o più motori di ricerca (di seguito il “Motore di Ricerca”), accessibili via Internet, finalizzati a migliorare la valutabilità, la comprensione e la comparabilità, da parte della clientela, dei servizi offerti dall’industria bancaria;
- d) alla ideazione, organizzazione e gestione di progetti di educazione finanziaria per la collettività;
- e) allo svolgimento di ogni altra attività connessa o utile alla realizzazione dell’oggetto come sopra indicato e allo sviluppo delle relazioni tra industria bancaria e finanziaria italiana e la società in relazione al valore e alla funzione distintiva del Marchio;
- f) alla predisposizione di altre eventuali iniziative, ulteriormente qualificate e di adozione facoltativa da parte dei Consorziati.

4.3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il Consorzio può avvalersi della collaborazione di società, istituzioni ed enti, di natura pubblica e privata, nazionali ed internazionali, concludendo con essi apposite convenzioni e accordi e può altresì assumere partecipazioni in società ed enti aventi oggetto analogo e/o strumentale al proprio.

CONSORZIATI

Articolo 5

- 5.1. Possono partecipare al Consorzio le banche e gli intermediari finanziari associati all'Associazione Bancaria Italiana, che abbiano preventivamente deciso, e confermato nella domanda di ammissione al Consorzio, di accettare e rispettare gli "Impegni per la Qualità", di cui al documento allegato sotto la lettera "B" del presente Statuto.
- 5.2. L'ammissione al Consorzio - previa verifica dei requisiti di cui al comma precedente - è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice.
- 5.3. La domanda di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata al Presidente del Consorzio e contenere:
 - a) l'esatta denominazione del richiedente, le generalità del suo legale rappresentante, la dichiarazione del richiedente di conoscere e accettare integralmente le disposizioni del presente Statuto e dei relativi allegati;
 - b) un estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione del richiedente, contenente, in particolare, l'impegno dell'ente all'adozione ed al rispetto degli "Impegni per la Qualità".
- 5.4. Entro 60 giorni dall'ammissione, i Consorziati devono comunicare l'avvenuta realizzazione operativa degli "Impegni per la Qualità" e delle altre iniziative di adozione facoltativa ed inviare le deliberazioni assunte nell'ambito dell'Ente richiedente sul piano organizzativo a presidio di tale impegno e di nomina del Responsabile Aziendale incaricato del monitoraggio sull'osservanza degli "Impegni per la Qualità" e delle altre iniziative di adozione facoltativa e del *reporting* diretto al Consorzio sui risultati di tale attività.
- 5.5. La partecipazione al Consorzio può avvenire anche attraverso l'adesione in forma di gruppo, che comporta l'acquisto della qualità di Consorziato da parte di tutte le banche e gli intermediari appartenenti al gruppo bancario di riferimento che intendono aderire alle iniziative del Consorzio e l'assunzione da parte di ciascuno di essi di tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio. L'ammissione delle banche di credito cooperativo può avvenire anche attraverso l'ammissione al Consorzio della Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo (Federcasse), con gli stessi effetti dell'ammissione in forma di gruppo.

- 5.6. Qualora la partecipazione al Consorzio avvenga con le modalità di cui al comma precedente, le attività di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere compiute dalla Capogruppo in nome e per conto di tutte le banche e gli intermediari finanziari riferibili al gruppo.
- 5.7. La qualità di Consorziato si perde per recesso o esclusione.
- 5.8. Il recesso può avvenire in ogni tempo, ma produce effetti solo dopo tre mesi dalla ricezione da parte del Consorzio della relativa comunicazione, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 5.9. L'esclusione ha luogo qualora il Consorziato sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale o sia stato ad esso revocato, ai sensi dell'art. 20.2, il diritto di uso del Marchio.
- 5.10. L'esclusione può inoltre aver luogo nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi statutari, per morosità nel pagamento dei contributi e nel caso in cui il Consorziato abbia posto in essere comportamenti incompatibili con le finalità del Consorzio, quali risultano dal presente Statuto e dalle deliberazioni dei suoi Organi.
- 5.11. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata al Consorziato escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della deliberazione ed i motivi del provvedimento.
- 5.12. La perdita della qualità di Consorziato per recesso, esclusione o qualunque altra causa, comporta la decadenza dal diritto di uso del Marchio, ove ad esso il Consorziato sia stato abilitato, non dà diritto al rimborso della quota versata e non fa venir meno l'obbligo di corrispondere le quote già deliberate e di adempiere gli impegni già assunti.
- 5.13. I Consorziati receduti o esclusi e gli aventi causa dai Consorziati sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi e nei limiti indicati dall'art. 2615 cod. civ., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate fino alla stessa data.
- 5.14. I Consorziati esclusi possono richiedere nuovamente l'ammissione al Consorzio, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, a partire dal secondo esercizio successivo a quello nel quale sono stati esclusi.

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Articolo 6

- 6.1. La partecipazione al Consorzio comporta l'adesione dei Consorziati agli "Impegni per la Qualità" contraddistinti dal Marchio, di cui all'allegato B al presente Statuto; i Consorziati si impegnano pertanto ad osservarne le relative regole e prescrizioni, in conformità alle previsioni del presente Statuto e del Regolamento, nonché:
- ad osservare le regole e prescrizioni delle altre iniziative di adozione facoltativa, alle quali essi abbiano volontariamente aderito;
 - a sostenere i programmi di educazione finanziaria promossi dal Consorzio;
 - ad inviare alla Segreteria Tecnica, con la periodicità prevista dal Regolamento, rapporti e informazioni relativi all'attuazione delle iniziative comprese negli "Impegni per la Qualità" e nelle altre iniziative di adozione facoltativa;
 - ad inviare alla Segreteria Tecnica i reclami ricevuti dalla clientela e relativi alle iniziative comprese negli "Impegni per la Qualità" o nelle altre iniziative di adozione facoltativa ai fini della trasmissione al Comitato di Consultazione, per le finalità di cui all'articolo 11.1 del presente Statuto;
 - a fornire al Comitato di Consultazione, per il tramite della Segreteria Tecnica, le informazioni che venissero richieste dal Comitato medesimo.
- 6.2. La decisione di cui all'articolo 5.1 del presente Statuto comporta l'adesione a tutti gli "Impegni per la Qualità", con la sola eccezione di quelli espressamente esclusi nella dichiarazione di cui all'articolo 5.3, in quanto incompatibili con l'attività concretamente esercitata dal Consorziato. In caso di modificazione dell'attività, il Consorziato deve senza indugio comunicare le conseguenti variazioni negli Impegni ad essa connesse.
- 6.3. Nel caso di adesione al Consorzio attraverso la Capogruppo, ovvero attraverso Federcasse, gli obblighi di cui al presente articolo si intendono riferiti alle banche e agli intermediari facenti parte del Gruppo o dell'ente di riferimento che hanno aderito alle iniziative del Consorzio.

ORGANI

Articolo 7

7.1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Comitato di Consultazione
- d) il Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto
- e) il Collegio dei Revisori
- f) il Presidente del Consorzio
- g) il Segretario Generale
- h) la Segreteria Tecnica.

L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Articolo 8

- 8.1. L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati e tutti hanno diritto ad un voto, a condizione che siano in regola con il versamento delle quote. Nel caso di adesione al Consorzio attraverso la Capogruppo - ovvero nel caso delle Banche di Credito Cooperativo, qualora l'adesione al Consorzio avvenga attraverso Federcasse – alla Capogruppo o Federcasse spettano tanti voti quante sono le banche e gli intermediari del Gruppo o le Banche di Credito Cooperativo aderenti al Consorzio per effetto dell'adesione degli enti di riferimento, con un massimo di 10 (dieci) voti.
- 8.2. Ai Consorziati spetta inoltre un ulteriore voto per ogni diecimila euro dei contributi effettivamente versati per l'esercizio precedente, con esclusione di quelli una tantum e con arrotondamento in eccesso. Nel caso di adesione attraverso la Capogruppo - ovvero nel caso delle Banche di Credito Cooperativo, qualora l'adesione al Consorzio avvenga attraverso Federcasse – il numero dei voti ulteriori è calcolato sulla base dei contributi cumulativamente

versati dalle banche e dagli intermediari del Gruppo o dalle Banche di Credito Cooperativo aderenti attraverso Federcasse. Per i nuovi Consorziati e per quelli risultanti da operazioni di fusione, il numero dei voti ulteriori è determinato prima dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo, sulla base degli elementi fatti conoscere dai Consorziati interessati almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza e anche tenendo conto dell'ammontare, ove del caso, dei contributi ordinari corrisposti dai Consorziati nell'anno precedente.

- 8.3. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati.
- 8.4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno da un quarto dei Consorziati, presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- 8.5. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, telefax o comunicazione elettronica da inviarsi ai Consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e, occorrendo, la seconda convocazione, e del luogo in cui si svolgerà la riunione. Con l'avviso di convocazione, è comunicato a ciascun Consorzio il numero dei voti ad esso spettante, unitamente al numero di voti complessivamente spettanti a tutti i Consorziati.
- 8.6. Nel caso di Assemblea straordinaria avente ad oggetto modifiche al presente Statuto, la convocazione dovrà essere fatta almeno venti giorni prima della data fissata e dovrà essere accompagnata dal testo delle modifiche proposte.
- 8.7. I Consorziati possono intervenire all'Assemblea a mezzo del legale rappresentante o di persona da questi delegata ovvero mediante delega rilasciata ad altro Consorzio. Nel caso di partecipazione al Consorzio ai sensi dell'articolo 5.5 del presente Statuto, non è consentita la delega da parte della Capogruppo o di Federcasse ad altro Consorzio non appartenente al Gruppo ovvero ad altro Consorzio non aderente a Federcasse.
- 8.8. Nessun Consorzio può essere portatore di più di due deleghe.
- 8.9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario Generale.

- 8.10. Per la regolare costituzione dell'Assemblea in seduta ordinaria è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Consorziati. L'Assemblea, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, salvo che per la nomina dei componenti degli Organi, in cui essa delibera a maggioranza relativa.
- 8.11. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno il settanta per cento dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati.
- 8.12. L'Assemblea ordinaria dei Consorziati delibera su:
- a) le direttive generali per l'attività del Consorzio, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b) l'approvazione del Bilancio Consuntivo e della relazione sull'attività svolta;
 - c) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
 - e) l'approvazione del Regolamento Elettorale per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 8.13. L'Assemblea straordinaria dei Consorziati delibera su:
- a) la proroga del termine di durata del Consorzio e l'eventuale suo scioglimento anticipato;
 - b) la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento del Consorzio;
 - c) l'eventuale integrazione del fondo consortile;
 - d) le modificazioni del presente Statuto e degli "Impegni per la Qualità".
- 8.14. Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale e messi a disposizione dei Consorziati.
- 8.15. Lo svolgimento dell'Assemblea e la sua verbalizzazione sono regolate dalle norme dettate dal Codice Civile per le società per azioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 9

- 9.1. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente dell'ABI, da un numero di membri non inferiore a 15 (quindici) e non superiore a 18 (diciotto), scelti fra i componenti della Presidenza, fra gli Amministratori Delegati e fra i componenti della Direzione Generale dei Consorziati stessi ed eletti dall'Assemblea dei Consorziati. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato di Consultazione ogniqualvolta il Consiglio sia chiamato a trattare materie sulle quali il Comitato di Consultazione abbia formulato proposte o espresso pareri.
- 9.2. Il Presidente dell'ABI è componente di diritto del Consiglio Direttivo ed alle sue sedute partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale della stessa Associazione Bancaria Italiana.
- 9.3. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- 9.4. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 9.5. Se nel corso del mandato vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori e nel rispetto dei criteri di cui al primo comma del presente articolo. I componenti così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri in carica.
- 9.6. Il Consiglio Direttivo ha la gestione del Consorzio. Esso:
- a) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del presente Statuto;
 - b) delibera sulla esclusione dei Consorziati ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 10 del presente Statuto;
 - c) delibera in ordine alla concessione del Marchio;
 - d) formula proposte all'Assemblea, ai fini dell'approvazione da parte di essa, in materia di direttive generali per l'attività del Consorzio;

- e) delibera in ordine al piano generale di attività del Consorzio nell'ambito delle direttive generali approvate dall'Assemblea, sia con riferimento all'industria bancaria, che per quanto concerne le linee di indirizzo e i rapporti con i diversi ambienti sociali, economici, culturali e di opinione, rispetto ai quali lo stesso intenda assumere iniziative o rivolgere la sua attività;
- f) promuove le iniziative di educazione e informazione finanziaria per la collettività ed ogni altra iniziativa utile alla realizzazione delle finalità del Consorzio;
- g) approva, previo parere del Comitato di Consultazione, le iniziative di adozione facoltativa che i Consorziati, che ad esse abbiano aderito, sono impegnati ad osservare nei rapporti con la rispettiva clientela;
- h) approva il regolamento recante disposizioni integrative delle previsioni del presente Statuto (il "Regolamento"). Sul Regolamento il Comitato di Consultazione è chiamato ad esprimere un parere;
- i) esamina i pareri e le raccomandazioni del Comitato di Consultazione, assumendo deliberazioni motivate.
- j) sottopone all'Assemblea eventuali proposte di modifica dello Statuto e degli "Impegni per la Qualità";
- k) nomina, sulla base delle designazioni di cui all'articolo 10 del presente Statuto i componenti del Comitato di Consultazione e ne dispone l'eventuale revoca;
- l) nomina, sulla base delle designazioni di cui all'articolo 14 del presente Statuto, i componenti del Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto e ne dispone l'eventuale revoca;
- m) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
- n) delibera sui contributi ordinari e straordinari a carico dei Consorziati, ai fini della copertura delle spese;
- o) sottopone all'Assemblea il Bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- p) approva il preventivo di spesa, definendo nel contempo la dotazione finanziaria annuale del Comitato di Consultazione e del Comitato Tecnico

dei Motori di Informazione e Confronto, avendo presente i preventivi presentati da tali Organi, ai sensi rispettivamente degli articoli 11 e 15 del presente Statuto;

- q) delibera in ordine alla sospensione e alla revoca dell'uso del Marchio di cui all'articolo 20.2 del presente Statuto da parte di singoli Consorziati, su proposta del Comitato di Consultazione o del Giurì e sulla eventuale pubblicità aggiuntiva di cui all'articolo 20.3 su proposta dei medesimi organi;
- r) delibera sulla partecipazione del Consorzio in altri enti e società;
- s) delibera in merito alle modifiche dell'elenco allegato alla lettera "A" del presente Statuto, contenente l'elenco dei Consorziati;
- t) delibera su tutte le materie non riservate dal presente Statuto alla competenza di altri Organi.

9.7. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri attinenti alla gestione operativa del Consorzio al Presidente, con facoltà per quest'ultimo di sub-delega ai soggetti indicati nella delibera medesima.

9.8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telefax o comunicazione elettronica contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni prima della riunione e in caso di urgenza con preavviso di almeno due giorni.

9.9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato quando questi lo ritenga opportuno, e comunque almeno due volte l'anno, o ne sia fatta richiesta da almeno tre quinti dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori.

9.10. In caso di impedimento, i componenti del Consiglio Direttivo possono delegare altro consigliere a rappresentarli alle riunioni dell'Organo, ma ogni Consigliere presente non può essere portatore di più di una delega.

9.11. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Consiglieri in carica e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

- 9.13. L'attività del Consiglio Direttivo è supportata da un Comitato operativo formato da dirigenti di funzione centrale delle banche presenti nel Consiglio Direttivo. Esso, coordinandosi con la Segreteria Tecnica, provvede alla istruttoria tecnica sulle materie oggetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, anche attraverso la gestione dei contatti con gli organi di monitoraggio e verifica.
- 9.14. Ferme restando le modalità di convocazione di cui al comma 8 del presente articolo, è ammessa la possibilità per i membri del Consiglio Direttivo di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

COMITATO DI CONSULTAZIONE

Articolo 10

10.1. Il Comitato di Consultazione è composto da 9 (nove) membri nominati dal Consiglio Direttivo fra soggetti muniti dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e di chiara reputazione e professionalità, nonché espressione di diverse realtà sociali, professionali, istituzionali e dell'associazionismo non profit, sulla base delle seguenti designazioni:

- 3 (tre) componenti designati unitariamente dalle Associazioni dei Consumatori firmatarie di un apposito Protocollo d'intesa .
- 3 (tre) componenti da parte dell'ABI.

Il Consiglio Direttivo, ricevute le designazioni di cui al comma precedente, provvede, nella sua prima riunione, alla nomina dei componenti così designati, i quali provvedono a loro volta, entro il termine di venti giorni dalla loro nomina, alla designazione di ulteriori 3 (tre) componenti, prescelti, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, tra docenti universitari, di notoria indipendenza, esperti in materie economiche o giuridiche, di

comunicazione o marketing. I componenti così designati sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Non possono essere eletti, e ove eletti decadono dall'ufficio, i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo di società bancarie e di società controllate o partecipate da una o più banche.

- 10.2. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i suoi componenti di estrazione accademica, con la maggioranza di due terzi dei componenti in carica.
- 10.3. Le norme e le modalità di funzionamento e deliberazione del Comitato di Consultazione sono definite nel Regolamento, ferma restando la maggioranza di cui al comma precedente e quella di cui al successivo articolo 11.1, lett. f) del presente Statuto.
- 10.4. I componenti del Comitato di Consultazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili solo decorso un triennio dalla cessazione del precedente incarico.

Articolo 11

- 11.1. Il Comitato di Consultazione ha funzioni consultive e di monitoraggio sulle attività svolte dal Consorzio. In particolare, il Comitato di Consultazione, nell'interesse dei Consorziati e della società civile, vigila sulla correttezza dell'attività complessiva del Consorzio e della sua coerenza con le finalità statutarie e le regole che la disciplinano. Nell'ambito di tale ruolo, il Comitato di Consultazione svolge attività di monitoraggio sull'attuazione degli "Impegni per la Qualità", delle iniziative e azioni del Consorzio e di quelle di adozione facoltativa da parte dei Consorziati, con particolare riferimento agli obiettivi e ai risultati effettivamente prodotti sul mercato:

- attraverso l'esame dei report trasmessi dai Consorziati;
- attraverso indagini di mercato presso la clientela delle banche consorziate svolte da soggetti terzi ed indipendenti;
- sulla base dei reclami direttamente pervenuti al Consorzio ovvero trasmessi dalle Associazioni dei Consumatori o dai Consorziati (ai sensi dell'articolo 6.1 del presente Statuto) tenendo conto, in ogni caso, della loro consistenza e significatività complessive.

Il Comitato di Consultazione inoltre:

- a) esprime pareri e raccomandazioni al Consiglio Direttivo per la migliore attuazione del suo oggetto, ivi compresi il Regolamento e gli “Impegni per la Qualità”;
- b) promuove e/o condivide iniziative di sensibilizzazione e educazione finanziaria della collettività;
- c) sorveglia l’operato del Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto nei termini e con le modalità specificamente indicate al successivo articolo 12 del presente Statuto;
- d) dispone i provvedimenti di cui all’articolo 20.1 del presente Statuto;
- e) propone al Consiglio Direttivo, a norma dell’articolo 20.3 del presente Statuto , la pubblicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 20.1 e 20.2, anche con mezzi ulteriori di pubblicità;
- f) propone al Consiglio Direttivo la sospensione o la revoca dell’uso del Marchio nei casi previsti dall’articolo 20.2 del presente Statuto, deliberando con la maggioranza di due terzi dei componenti in carica;
- g) in caso di controversia, promuove le azioni innanzi al Giurì nei termini e con le modalità di cui al presente Statuto.

11.2. Il Comitato di Consultazione è investito di poteri autonomi e autonomamente esercitabili rispetto agli altri organi consortili verso i quali è in posizione di indipendenza. Tali poteri, fatti salvi i limiti previsti dal Regolamento o dal presente Statuto e comunque nel rispetto di principi di massima trasparenza, vengono esercitati nei modi e nelle forme più opportuni e con il fine ultimo di pervenire al massimo livello di efficienza possibile. Nei casi e nei limiti indicati dal Regolamento, il Comitato di Consultazione, per l’esercizio delle proprie funzioni, è altresì abilitato ad intrattenere rapporti e a stipulare accordi con soggetti terzi. Esso è dotato di mezzi finanziari adeguati a garantirne la piena autonomia operativa.

11.3. Il Comitato di Consultazione predispone e approva il preventivo di spesa e lo sottopone al Consiglio Direttivo per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 9.6, lett. p) del presente Statuto; il Comitato predispone inoltre un rendiconto consuntivo, unitamente ad una relazione annuale sulle attività svolte. Rendiconto e relazione vengono allegati al Bilancio Consuntivo annuale del Consorzio.

Articolo 12

- 12.1. Il Comitato di Consultazione svolge specifiche funzioni di consulenza al, e di controllo sul, Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto. A tal fine, il Comitato:
- a) riceve, in via preventiva, le bozze delle Linee Guida dell'Informativa al Mercato e dei suoi successivi aggiornamenti e inoltra al Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto il proprio parere;
 - b) su richiesta del Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto, rende a quest'ultimo pareri e suggerimenti atti a risolvere problematiche sorte in sede di gestione dei Motori;
 - c) trasmette, di propria iniziativa, raccomandazioni o indicazioni al Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto al fine di razionalizzare e migliorare la qualità e le forme di espressione e rappresentazione delle informazioni nei Motori;
 - d) svolge, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento, attività di verifica nei confronti del Consorzio e dei Consorziati al fine di accertare la completezza e l'attualità delle informazioni trasmesse dalle banche ai fini dell'alimentazione e dell'aggiornamento dei Motori di Informazione e Confronto.
- 12.2 Il Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto è tenuto a segnalare preventivamente al Comitato di Consultazione qualsivoglia problematica afferente la gestione dei Motori che non appaia risolvibile attraverso l'impiego dei normali mezzi previsti dalle Linee Guida dell'Informativa al Mercato e a trasferire prontamente al Comitato di Consultazione ogni eventuale reclamo ricevuto e concernente una delle tipologie di controversie indicate dall'articolo 25 del presente Statuto.

Articolo 13

- 13.1. Il Comitato di Consultazione, nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento e in conformità alle previsioni di cui all'articolo 20 del presente Statuto, dispone le misure di cui al primo comma di detto articolo e propone al Consiglio Direttivo la sospensione o la revoca dell'uso del Marchio da parte di singoli Consorziati, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 20 del

presente Statuto e, se del caso, le ulteriori forme di pubblicità di cui al terzo comma del predetto articolo.

- 13.2. Qualora le deliberazioni assunte dal Comitato di Consultazione ai sensi del comma precedente siano contestate dal Consorziato, la relativa controversia è deferita ai Giurì a norma dell'articolo 25 del presente Statuto.
- 13.3. In nessun caso il Comitato di Consultazione può esercitare le azioni di cui al comma 1 del presente articolo, ove la fonte della notizia di violazione sia un reclamo o una segnalazione anonima.
- 13.4. Qualora dagli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 11.1 del presente Statuto emergano ipotesi di possibile inadempimento da parte dei Consorziati, il Comitato di Consultazione può inoltrare richieste di informazioni ai Consorziati interessati.
- 13.5. È preclusa in ogni caso al Comitato di Consultazione la valutazione di reclami o controversie individuali di qualunque natura tra i Consorziati e la clientela.

COMITATO TECNICO DEI MOTORI DI INFORMAZIONE E CONFRONTO

Articolo 14

- 14.1. Il Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto è composto da 6 (sei) membri, prescelti fra soggetti muniti dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e di chiara reputazione e professionalità, provenienti dal mondo bancario e delle professioni e dell'Università, nonché di esperti in scienze tecnologiche e informatiche, con le seguenti modalità:

- 2 (due) componenti designati unitariamente dalle Associazioni dei Consumatori firmatarie di un apposito Protocollo d'intesa.
- 2 (due) componenti designati da ABI.

Il Consiglio Direttivo, ricevute le designazioni di cui al comma precedente, provvede, nella sua prima riunione, alla nomina dei componenti così designati, i quali provvedono a loro volta, entro il termine di venti giorni dalla loro nomina, alla designazione di ulteriori 2 (due) componenti, prescelti, nel rispetto delle

previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, tra docenti universitari, di notoria indipendenza, esperti in materie economiche o giuridiche, di comunicazione o marketing. I componenti così designati sono nominati dal Consiglio Direttivo.

- 14.2. Le norme di funzionamento e le modalità di deliberazione del Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto sono definite nel Regolamento.
- 14.3. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i suoi componenti di estrazione accademica, con la maggioranza di due terzi dei componenti in carica.
- 14.4. I componenti del Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

Articolo 15

- 15.1. Il Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto è un organo tecnico preposto alla organizzazione e alla gestione dell'informativa trasmessa al mercato attraverso i Motori di Informazione e Confronto, accessibili alla clientela dal sito internet del Consorzio. Nell'ambito di tali compiti, il Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto:
 - a) predisporre, approva e aggiorna un regolamento operativo - definito come "Linee Guida dell'Informativa al Mercato" - nel quale dovranno confluire le linee guida e le regole specifiche attinenti all'organizzazione e alla gestione della comunicazione al mercato attraverso i motori di Informazione e Confronto web e finalizzate ad assicurarne la migliore funzionalità, comprensibilità e trasparenza;
 - b) riceve dai Consorziati ed elabora i dati e le informazioni necessari all'alimentazione e all'aggiornamento dei motori di Informazione e Confronto; a tal fine può rivolgere ai Consorziati richieste di integrazioni o chiarimenti;
 - c) gestisce, utilizzando strutture tecniche esterne ed interne, i motori di Informazione e Confronto web, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi e giuridici definiti nelle "Linee Guida dell'Informativa al mercato" e svolge un ruolo di indirizzo e sorveglianza sulle predette funzioni

tecniche, nonché sulla generale osservanza delle “Linee guida” in tutte le sue applicazioni;

d) svolge attività di monitoraggio, anche attraverso la definizione di specifici livelli di servizio e la realizzazione di appositi test, della funzionalità dei Motori e dell'efficacia dei criteri di rappresentazione dei dati verso la clientela.

15.2. Il Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto viene dotato di mezzi finanziari adeguati a garantirne l'autonomia operativa. Il Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto, ai fini del miglioramento dell'efficienza dei Motori, è altresì abilitato ad intrattenere rapporti e a stipulare accordi con soggetti terzi.

15.3. Il Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto predispone e approva il preventivo di spesa e lo sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 9.6, lett. p) del presente Statuto; il Comitato predispone inoltre un rendiconto consuntivo, unitamente ad una relazione annuale sulle attività svolte. Rendiconto e relazione vengono allegati al Bilancio Consuntivo annuale del Consorzio.

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Articolo 16

16.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante del Consorzio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e propone al Consiglio stesso la nomina del Segretario Generale del Consorzio.

SEGRETARIO GENERALE

Articolo 17

17.1. Il Segretario Generale è preposto al funzionamento della Segreteria Tecnica e coadiuva il Presidente del Consorzio nell'espletamento delle sue funzioni.

17.2. Il Segretario Generale assolve altresì la funzione di Segretario dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Consultazione, del Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto e del Giurì, con il compito di redigere il verbale delle relative riunioni. Nell'espletamento di queste funzioni, il

Segretario Generale può farsi assistere da altro componente della Segreteria Tecnica.

SEGRETERIA TECNICA

Articolo 18

- 18.1. Il Consorzio si avvale di una Segreteria Tecnica, coordinata dal Segretario Generale e avente il compito di provvedere, secondo le direttive impartite dal Presidente del Consorzio, all'esecuzione delle delibere degli organi del Consorzio.
- 18.2. La Segreteria Tecnica provvede inoltre a:
- a) istruire e predisporre la documentazione e gli accertamenti necessari per le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Consultazione e del Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto;
 - b) conservare i verbali delle riunioni degli Organi predetti;
 - c) coordinare e mantenere i rapporti con i Consorziati nonché con gli enti esterni con i quali il Consorzio abbia stabilito relazioni;
 - d) svolgere le mansioni di segreteria al servizio del Giurì;
 - e) coordinare l'attività di eventuali gruppi di lavoro;
 - f) svolgere, in conformità alle direttive del Segretario Generale, tutte le attività necessarie per il buon funzionamento del Consorzio e dei suoi Organi;
 - g) ricevere e monitorare i reclami e le segnalazioni della clientela relative alle iniziative realizzate dal Consorzio ai fini della trasmissione al Comitato di Consultazione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 19

- 19.1 Il Collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e 2 (due) membri supplenti nominati dall'Assemblea.

- 19.2 I Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi.
- 19.3 I Revisori dei Conti controllano la gestione amministrativa del Consorzio ed accertano la regolare tenuta della contabilità. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e redigono verbale delle loro riunioni; presentano un loro rapporto all'Assemblea in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo della gestione.

SANZIONI

Articolo 20

- 20.1. L'inadempimento da parte dei Consorziati degli "Impegni per la Qualità", delle Linee Guida dell'Informativa al Mercato, nonché delle altre iniziative di adozione facoltativa, in misura superiore ai livelli previsti dal Regolamento, accertato dal Comitato di Consultazione, comporta, su disposizione del Comitato medesimo, la pubblicazione della notizia dell'inadempimento in apposita sezione del sito web del Consorzio. Analoga pubblicazione è effettuata dal Consorziato inadempiente nel proprio sito web.
- 20.2. Qualora l'inadempimento superi la soglia specificamente indicata dal Regolamento, il Comitato di Consultazione, in aggiunta alle misure di cui al comma precedente, può proporre al Consiglio Direttivo la sospensione o la revoca del diritto di uso del Marchio da parte del Consorziato inadempiente. Il relativo provvedimento, ove assunto dal Consiglio Direttivo, è soggetto alla pubblicità indicata nel comma precedente.
- 20.3. Il Comitato di Consultazione può proporre al Consiglio Direttivo che nei casi previsti dai commi precedenti sia data notizia dell'inadempimento, o del provvedimento di sospensione o revoca del diritto di uso del Marchio, anche con mezzi ulteriori di pubblicità.
- 20.4. Qualora i provvedimenti di cui al presente articolo riguardino una Banca di Credito Cooperativo, aderente al Consorzio attraverso Federcasse, i provvedimenti medesimi, prima della loro pubblicazione, sono comunicati alla stessa Federcasse a cura della Segreteria Tecnica.

FONDO CONSORTILE E MEZZI FINANZIARI

Articolo 21

- 21.1. Il fondo consortile è di Euro 955.000 (Euro novecentocinquantacinquemila/00) ed esso si incrementa con le quote di partecipazione corrisposte dai Consorziati al momento della loro ammissione al Consorzio.
- 21.2. Al Fondo consortile si applicano le disposizioni degli artt. 2609, comma 1, 2614 e 2615 cod. civ.
- 21.3. Il Consorzio è autorizzato a ricevere, da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, erogazioni e contributi di qualsiasi natura.
- 21.4. I mezzi finanziari per la gestione saranno assicurati dai corrispettivi per servizi resi e dai contributi versati dai Consorziati; i corrispettivi per i servizi resi nei confronti dei Consorziati non potranno in alcun caso eccedere i costi imputabili alle prestazioni stesse.
- 21.5. I contributi dei Consorziati sono costituiti da una quota fissa uguale per tutti i Consorziati, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, sulla base del preventivo di spesa e da una quota variabile, determinata in funzione della dimensione relativa di ciascun Consorzio aderente al Consorzio - direttamente ovvero con le modalità di cui all'articolo 5.5 del presente Statuto - in conformità ai parametri specificati nel Regolamento.
- 21.6. Le facoltà di spesa sono attribuite al Presidente del Consiglio Direttivo che le può delegare al Segretario Generale in via permanente per particolari materie, ovvero di volta in volta per specifici atti.
- 21.7. Le facoltà di spesa del Comitato Tecnico dei Motori di Informazione e Confronto e del Comitato di Consultazione sono attribuite al Presidente di ciascuno degli organi, in via esclusiva e nei limiti del preventivo di spesa approvato, a norma, rispettivamente, dell'articolo 11 e dell'articolo 15 del presente Statuto.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22

- 22.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

BILANCIO E UTILI

Articolo 23

- 23.1. Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo predispone, con l'osservanza delle norme di legge, il Bilancio Consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione.
- 23.2. Il Bilancio Consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio relative all'esercizio di riferimento. Gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti non possono essere ripartiti tra i Consorziati e debbono essere accantonati in apposito fondo e, in ogni caso, essere utilizzati entro i due anni successivi a quello in cui si sono determinati.
- 23.3. Il deposito del Bilancio Consuntivo è effettuato ai sensi di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 24

- 24.1. Il Consorzio si scioglie per il decorso del tempo stabilito per la sua durata, per il raggiungimento dello scopo o l'impossibilità di conseguirlo, e per deliberazione dell'Assemblea.
- 24.2. La liquidazione del Consorzio e del fondo consortile è compiuta da un liquidatore nominato dall'Assemblea al verificarsi di una causa di scioglimento. Il liquidatore compie tutti gli atti necessari alla liquidazione.
- 24.3. Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore redige un rendiconto finale e ripartisce l'eventuale residuo attivo ai Consorziati. Eventuali importi non utilizzati, provenienti da contributi o erogazioni, saranno posti a disposizione degli enti erogatori.

GIURÌ

Articolo 25

- 25.1. Sono devolute alla competenza esclusiva di un apposito Giurì, che decide quale arbitro rituale e secondo diritto, tutte le controversie, compromettibili in arbitri, escluse quelle insorte tra i Consorziati e la propria clientela:

- a) insorte fra i singoli Consorziati o fra i Consorziati e il Consorzio in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed applicazione del presente Statuto;
- b) insorte fra i singoli Consorziati o fra i Consorziati e il Consorzio o promosse dal Comitato di Consultazione a norma del presente Statuto ed afferenti l'attuazione di azioni e iniziative ovvero all'interpretazione e applicazione delle disposizioni delle Linee Guida dell'Informativa al Mercato, degli Impegni per la Qualità (di cui al documento allegato sotto la lettera "B" del presente Statuto) e delle altre iniziative di adozione facoltativa;
- c) aventi ad oggetto il reclamo contro le deliberazioni del Comitato di Consultazione, ai sensi del precedente articolo 13.2 del presente Statuto.

- 25.2. In caso di devoluzione al Giurì delle controversie di cui ai punti precedenti, l'efficacia delle deliberazioni contestate è sospesa.
- 25.3. Il Giurì emette un lodo entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dall'udienza di costituzione delle parti, salvo proroga concessa dalle stesse.
- 25.4. Le decisioni del Giurì sono di natura accertativa e inibitoria ed esso non è abilitato ad emettere pronunce di accertamento del danno o di liquidazione e condanna al pagamento.
- 25.5. Con la decisione relativa alle violazioni a carico del Consorziato, a seguito dell'accertamento delle medesime, il Giurì, ricorrendone le condizioni, può disporre i provvedimenti di cui all'articolo 20.1 o proporre al Consiglio Direttivo l'assunzione di quelli di cui all'articolo 20.2 e dell'eventuale pubblicità aggiuntiva di cui all'articolo 20.3 del presente Statuto.
- 25.6. Il Giurì è composto di 3 (tre) membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale di Roma e scelti fra esponenti del mondo accademico e professionale di riconosciuta competenza e specchiata dirittura morale. I membri del Giurì restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.
- 25.7. Le regole procedurali del funzionamento del Giurì e l'emolumento spettante ai suoi componenti sono disciplinati dal Regolamento.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

- 26.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Articolo 27

- 27.1. I Consorziati si impegnano a non costituire nuovi consorzi o associazioni con scopi uguali o analoghi nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, senza preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consorzio, che dovrà a sua volta darne comunicazione agli altri Consorziati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 28

- 28.1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, come approvato dall'Assemblea del 31 ottobre 2008, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori del Consorzio vengono nominati dall'Assemblea e, in deroga a quanto previsto agli articoli 9.4 e 19.2 del presente Statuto, durano in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2009. Fino alla nomina del Presidente del Consorzio da parte del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto, tale carica è ricoperta dal Presidente dell'ABI, membro di diritto del Consiglio stesso.

Articolo 29

- 29.1. In sede di prima applicazione dello Statuto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 6.2 del presente Statuto, le formalità di cui all'articolo 5.1, in deroga alle sue previsioni, possono essere compiute dai Consorziati entro il termine del 31 dicembre 2008, mediante comunicazione con raccomandata A.R. diretta al Consorzio, contenente gli estremi della deliberazione dell'organo aziendale competente a deliberare l'accettazione degli "Impegni per la Qualità" e l'impegno espresso del legale rappresentante al rispetto degli Impegni medesimi. In difetto di comunicazione nei termini e con le modalità testé indicate, il Consorziato è escluso ai sensi degli articoli 5.10, 5.11 e 9.6, lett. b) del presente

Statuto, ma esso, in deroga alle previsioni dell'articolo 5.14, può richiedere in ogni tempo l'ammissione al Consorzio ai sensi dell'articolo 5.1.

- 29.2. Entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, i Consorziati devono provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 5.4 del presente Statuto. Restano fermi, fino alla data di invio di tali comunicazioni, gli obblighi in capo ai Consorziati derivanti dall'adesione alle precedenti iniziative PattiChiari, rispetto alle quali essi sono tuttavia esonerati dall'obbligo di certificazione, da intendersi sostituita dalle comunicazioni alla Segreteria Tecnica, previste dall'articolo 6.1, terzo trattino del presente Statuto.
- 29.3. Al fine di assicurare il completamento delle procedure in corso, il Comitato di Gestione del Marchio - previsto dallo Statuto in vigore fino al termine dell'assemblea straordinaria tenutasi il 31 ottobre 2008 - continua la sua attività e svolge i propri compiti fino al 31 marzo 2009.